

Bruxelles, 20 maggio 2022
(OR. fr)

9258/1/22
REV 1

DATAPROTECT 163
JAI 699
ENFOPOL 286
COPEN 203
RELEX 685
TITULAIRES 2
POLCOM 37

NOTA

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Delegazioni
Oggetto:	Trasferimenti di dati personali - Documento della presidenza

In vista del Consiglio "Giustizia e affari interni" del 9 e 10 giugno 2022, si allega per le delegazioni il documento in oggetto.

Negli ultimi decenni i trasferimenti di dati personali sono diventati una sfida importante sotto il profilo economico, della sicurezza e strategico. Con l'adozione nel 2016 del regolamento dell'UE sulla protezione dei dati e della cosiddetta direttiva "polizia e giustizia", l'Unione europea ha completato e consolidato un quadro giuridico europeo sulla protezione dei dati già innovativo, facendone uno standard globale.

Il modello europeo relativo ai trasferimenti di dati personali

Per quanto riguarda i trasferimenti internazionali, il pacchetto di strumenti istituito dai testi europei contiene uno strumento faro, la decisione di adeguatezza. Si tratta di uno strumento giuridico unico e originale: frutto di un negoziato bilaterale, non è un accordo internazionale, bensì una decisione della Commissione europea adottata previo parere del comitato europeo per la protezione dei dati e al termine di una procedura comprendente gli Stati membri nel quadro della comitatologia. Anche il Parlamento europeo è molto attento ai lavori in questo ambito.

L'esempio più noto di decisione di adeguatezza è rappresentato dallo scudo per la privacy (*Privacy Shield*). Difatti i trasferimenti di dati dall'Unione europea verso gli Stati Uniti rappresentano nel contempo una notevole quantità di trasferimenti e una sfida importante sotto il profilo economico e della sicurezza su entrambe le sponde dell'Atlantico. Ecco perché, in materia commerciale, la successiva invalidazione da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'approdo sicuro (*Safe Harbor*) nel 2015¹ e dello scudo per la privacy (*Privacy Shield*) nel luglio 2020² ha avuto una notevole eco in entrambi i continenti.

¹ Sentenza Schrems I C-362/14 pronunciata dalla CGUE il 6 ottobre 2015.

² Sentenza Schrems II C-311/18 pronunciata dalla CGUE il 16 luglio 2020.

Il 25 marzo 2022 la presidente della Commissione europea e il presidente degli Stati Uniti hanno annunciato che, dopo quasi un anno di negoziati, è stato raggiunto un accordo "di massima" sulle grandi linee delle riforme normative di cui gli Stati Uniti hanno bisogno per raggiungere il livello di garanzia necessario ai fini dell'adozione di una nuova decisione di adeguatezza che permetta i trasferimenti di dati personali verso le imprese certificate negli Stati Uniti. Infatti la Commissione potrà adottare una decisione di adeguatezza se, conformemente ai requisiti richiamati dalla CGUE, sono fornite garanzie sufficienti in materia di rispetto dei principi di necessità e proporzionalità per quanto riguarda l'accesso ai dati da parte delle autorità pubbliche e se è istituito un meccanismo di ricorso aperto ai cittadini e ai residenti europei che soddisfano i criteri stabiliti nella Carta dei diritti fondamentali. L'obiettivo è garantire il pieno rispetto dei diritti delle persone i cui dati sono trasferiti. L'adozione di questa decisione rappresenta una sfida importante per l'Unione europea: si tratta infatti di raggiungere un accordo che permetta agli attori economici di proseguire le loro attività, nel pieno rispetto del diritto dell'Unione quale interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Attualmente sono peraltro in vigore diverse altre decisioni di adeguatezza:

- undici decisioni di adeguatezza sono state adottate dalla Commissione a norma del diritto anteriore al regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD)³;
- quattro decisioni di adeguatezza sono state adottate dopo l'entrata in vigore dell'RGPD: tre rientranti nell'ambito di applicazione dell'RGPD, relative ai trasferimenti verso il Giappone, il Regno Unito e la Corea del Sud; una sola adottata in applicazione della direttiva "polizia e giustizia" per i trasferimenti verso il Regno Unito.

³ https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en/ - Andorra, Argentina, Canada, Guernsey, Isole Fær Øer, Isola di Man, Israele, Jersey, Nuova Zelanda, Svizzera, Uruguay.

Tali decisioni di adeguatezza costituiscono uno strumento importante per promuovere il modello europeo; è altresì significativo notare che diversi Stati hanno sviluppato strumenti di trasferimento simili nel loro diritto interno e che alcuni Stati, in particolare il Regno Unito e la Svizzera, riconoscono automaticamente come adeguati i trasferimenti di dati verso paesi terzi riconosciuti come adeguati dalla Commissione; inoltre, il Giappone ha adottato, parallelamente alla decisione di adeguatezza europea, la propria decisione di adeguatezza per i trasferimenti dal Giappone verso l'Unione europea.

Affinché restino solide dal punto di vista giuridico, le decisioni di adeguatezza devono essere valutate periodicamente. Possono anche essere di natura temporanea, qualora siano individuati rischi di divergenze legislative specifiche.

Inoltre, l'RGPD prevede altri strumenti di trasferimento, come le clausole contrattuali tipo (che rappresentano, in termini quantitativi, lo strumento di trasferimento più utilizzato), le norme vincolanti d'impresa e garanzie adeguate in altri strumenti giuridicamente vincolanti. Essi sono essenziali perché il meccanismo di adeguatezza è molto impegnativo e non è pertanto un'opzione praticabile per tutti i paesi terzi, anche se i trasferimenti di dati sono necessari. Le clausole contrattuali tipo sono uno strumento di trasferimento che si sta diffondendo in molti paesi terzi.

Il ruolo dei trasferimenti di dati personali nei consessi commerciali e politici internazionali

Negli ultimi anni la questione dei flussi internazionali di dati personali nell'ambito dei negoziati commerciali bilaterali e plurilaterali, come pure nei consessi multilaterali quali il G7 e il G20, ha acquisito una dimensione strategica. È spesso associata alla questione dei trasferimenti di dati non personali, che è anch'essa molto strategica ma pone sfide differenti. La presidenza francese ha realizzato una mappatura per individuare le clausole e le dichiarazioni relative ai trasferimenti di dati personali in questo contesto, evidenziando le principali tendenze in tale ambito e l'importanza di un forte coordinamento a livello nazionale ed europeo, al fine di garantire posizioni coerenti in tutte le sedi. Al riguardo è stata elaborata una relazione della presidenza.

Inoltre, in occasione del forum ministeriale per la cooperazione nella regione indo-pacifica del 22 febbraio 2022, l'Unione europea, l'Australia, le Comore, la Corea del Sud, Maurizio, l'India, il Giappone, la Nuova Zelanda, Singapore e lo Sri Lanka (che rappresentano oltre due miliardi di persone) hanno firmato una dichiarazione comune sulla vita privata e la protezione dei dati personali.

Anche diverse altre organizzazioni internazionali, come la Cooperazione economica Asia-Pacifico (APEC) e l'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN), hanno affrontato la questione dei trasferimenti internazionali di dati personali e nei consessi multilaterali stanno gradualmente emergendo modelli concorrenti.

I trasferimenti di dati personali: una sfida di primo piano in materia di sicurezza e a livello giudiziario

Il crescente ricorso agli strumenti digitali in tutti i settori, in particolare per i fenomeni criminali, contribuisce a rendere la questione dei trasferimenti di dati una sfida cruciale in termini di sicurezza e di lotta contro la criminalità. La possibilità di condividere i dati con le autorità competenti di paesi terzi è spesso decisiva; un trasferimento è possibile solo nel rispetto del quadro giuridico europeo e in un contesto in linea con la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri. Tali negoziati internazionali possono contribuire a promuovere lo standard europeo e a rafforzare la convergenza a livello mondiale.

Per esempio, la negoziazione delle norme in materia di protezione dei dati ha rivestito un ruolo importante nei negoziati sul secondo protocollo addizionale della Convenzione di Budapest del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la criminalità informatica. Le posizioni europee sono state coordinate dalla Commissione europea, che avrà probabilmente lo stesso ruolo anche nel contesto dei negoziati, attualmente in fase di avvio, su un progetto di convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini criminali.

Inoltre, sono stati negoziati e firmati o sono in corso di negoziazione tra l'Unione e diversi paesi terzi (Stati Uniti, Canada e Australia) diversi accordi sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (*Passenger Name Record*, PNR); tali dati, che devono essere raccolti dai vettori aerei presso i passeggeri, contengono informazioni quali il nome del passeggero, la data di viaggio, l'itinerario, il posto assegnato, i dati relativi al bagaglio, i dati di contatto e le modalità di pagamento. A seguito di un parere espresso il 26 luglio 2017 dalla CGUE, adita dal Parlamento europeo, sono stati chiariti i requisiti della Corte di giustizia in materia di trasferimento dei PNR.

Inoltre, la questione dei trasferimenti di dati personali è importante anche nel contesto di taluni programmi o accordi bilaterali relativi al rilascio del visto o all'esenzione dalla domanda di visto.

Per quanto riguarda lo scudo per la privacy (*Privacy Shield*), la presidenza inviterà la Commissione a fare il punto sullo stato di avanzamento delle discussioni al riguardo con gli Stati Uniti e i ministri saranno invitati a rispondere, in particolare in relazione alla prospettiva di una nuova decisione di adeguatezza per i trasferimenti verso gli Stati Uniti e alle garanzie che sembrano essenziali in tale contesto.

Saranno inoltre invitati a rispondere alla seguente domanda: dato che i trasferimenti di dati personali sono diventati una sfida strategica fondamentale in diversi importanti settori della politica pubblica, siete d'accordo sul fatto che, di conseguenza, i diversi attori istituzionali, in particolare la Commissione e il Consiglio, debbano portare avanti in modo uniforme una politica europea coerente e ambiziosa?